



ORDINE AVVOCATI PISA

VADEMECUM DEL PRATICANTE

**PRIME INDICAZIONI PER UNA CORRETTA
COMPILAZIONE E TENUTA
DEL LIBRETTO DELLA PRATICA**

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum del Praticante	Revisione 0.1 del 25.07.17
		Pagina 1 di 4

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, è necessario che il praticante avvocato sia iscritto nel Registro dei praticanti e svolga continuativamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di **diciotto mesi** salvo le deroghe di cui appresso.

Il periodo di pratica **decorre** dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e **non** dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto.

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti).

Il libretto è diviso in tre semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.

Alla fine di ogni semestre il libretto dovrà essere presentato al COA, correttamente compilato e firmato dal *magister*.

Contestualmente dovranno essere consegnate, con le modalità in seguito indicate, dopo essere state firmate dal praticante e dal *magister*, anche le relazioni di cui si dirà appresso.

La vidimazione del libretto da parte del COA deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre.

§

REDAZIONE DEL LIBRETTO PER UN SEMESTRE

UDIENZE

- 1) deve essere indicato **un numero minimo di venti udienze** distribuite nell'arco dell'intero semestre;
- 2) dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;
- 3) non sono ammesse e riconosciute valide le udienze di mero rinvio; -
- 4) sarà consentito assistere a due udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno;
- 5) le udienze dovranno essere tanto di cause civili¹ quanto di procedimenti penali, nel numero massimo di quindici per la materia prevalente e con facoltà, ove necessario, di svolgere la pratica anche presso due avvocati contemporaneamente, come previsto dall'art 41 c. 8 L. 247/2012;

¹ Ricomprendendovi in tale genere anche quelle davanti al TAR, alle Commissioni Tributarie ed ai Collegi Arbitrali

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum del Praticante	Revisione 0.1 del 25.07.17
		Pagina 2 di 4

6) il tirocinante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; il Consiglio dell'Ordine in sede di verifica può chiedere, a campione, di acquisire copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato;

ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

In tale sezione andranno indicati gli atti, alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Potrà essere indicata, come attività stragiudiziale, anche la partecipazione a procedimenti di mediazione e/o di negoziazione assistita.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di venti a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

QUESTIONI GIURIDICHE

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate nel numero di dieci a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

§

RELAZIONI

Alla scadenza di ciascun semestre il praticante dovrà presentare al COA le relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione e saranno:

2 sulle cause civili e sui procedimenti penali seguiti nel corso dell'anno, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;

1 sulle questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso dell'anno e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento;

1 su questioni di deontologia.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Sulla prima pagina dovrà essere riportato un sommario con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del praticante, del *magister* e le loro firme.

Alla fine di ogni semestre il libretto della pratica e le relazioni, vidimate dal *magister*, dovranno essere presentate al Consiglio² sia su supporto cartaceo che su supporto a

2 entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza dei due periodi di riferimento

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum del Praticante	Revisione 0.1 del 25.07.17
		Pagina 3 di 4

memorizzazione ottica o digitale.

Almeno tre relazioni (una per ogni semestre) devono essere manoscritte.

Alla consegna del certificato di compiuta pratica verranno restituite al praticante le relazioni cartacee.

* * *

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Dopo i primi sei mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012.

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla fine del primo semestre di pratica e ciò a prescindere da quando ne venga fatta richiesta. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tale caso, il praticante, se già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reinscrizione nel Registro stesso.

Si ricorda che il patrocinio è consentito solo in sostituzione del proprio *magister*, il quale dovrà delegare per scritto il praticante a presenziare alla udienza.

Le udienze a cui il praticante partecipa in sostituzione del proprio *dominus* potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

* * *

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 70 del 17.3.2016.

* * *

Si rimanda, per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio, alle norme contenute nella legge professionale 247/2012 e nel regolamento ministeriale n. 70/2016 .

* * *

Si ricorda infine che sarà obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 43 legge 247/2012, una volta emanato il relativo decreto.

